



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale.

Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

Al Settore Tutela della natura e del mare

Al Dirigente Responsabile
ing. Gilda Ruberti

OGGETTO: L.R. 30/2015, artt. 27 e 29 – Procedimento per l'adozione del Piano integrato per il parco del Parco regionale delle Alpi Apuane. Contributo tecnico

In relazione alla richiesta di contributo e segnalazioni istruttorie riguardanti l'argomento in oggetto, pervenuta con nota AOOGR/AD Prot. 0200628 del 16/05/2022, si rimette il presente contributo con riferimento agli aspetti e materie di competenza del Settore scrivente, evidenziando quanto segue.

Il Piano Regionale Cave (PRC) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 47 del 21 luglio 2020, e a seguito della sua pubblicazione ha acquisito efficacia dal 19 settembre 2020.

L'attività estrattiva all'interno delle ACC individuate dal Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane è esercitata nel rispetto del PIT-PPR, in conformità alla L.R. 35/2015 e al PRC come meglio definito dall'art. 20 della Disciplina di Piano PRC che ne definisce indirizzi specifici. Pertanto, l'esercizio dell'attività estrattiva, così come disciplinata dalla L.R. 35/2015 e smi, potrà essere svolta al solo interno delle ACC.

Ai sensi della disciplina di piano del PRC hanno effetto prescrittivo i contenuti di cui al Titolo II della Disciplina di piano PRC e quindi i giacimenti, le relative prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa, i comprensori estrattivi e i relativi obiettivi di produzione sostenibile contenuti nelle tabelle dell'Allegato A.

In riferimento al PRC, il PIP è tenuto in particolare al rispetto di quanto disciplinato dagli artt.li 13, 14, 18 e 20 ed al recepimento dei criteri ed indirizzi di cui agli artt.li 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Dall'esame del Quadro propositivo - Elaborato QP01: Relazione generale e di conformità, Elaborato QP02: Norme tecniche di attuazione e di gestione ed Elaborato QP3B: Parte Operativa. Disciplina delle Aree Contigue e Aree Contigue di Cava (ACC), si riscontra un chiaro e specifico riferimento ai contenuti di cui agli art. 16 e 18 mentre risulta, in generale, assente il richiamo alla restante disciplina con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli art. 13, 14 e 20.

Si rileva dunque le necessità che tali contenuti siano recepiti e/o richiamati confermandone l'attuazione.

Nel dettaglio dell'analisi degli elaborati di PIP si rilevano i seguenti aspetti:

Giacimenti del PRC ricadenti in AC

Si prende atto che i giacimenti Bacino Trambiserra cod 09046028037001 e Bacino Monte Costa Cava Francia 09046028038001 e 09046039946001, originariamente corrispondenti a risorse PRAER, intercluse nel perimetro dell'area contigua del Parco con la perimetrazione del Piano per il Parco approvato con



deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016, con l'attuale proposta di revisione dei perimetri dell'area contigua (AC) e delle Aree contigue di cava (ACC), vengono di fatto riassorbiti in parte in area contigua e in parte assumono la stessa natura di area contigua di cava.

Ridefinizione delle ACC

Le originarie ACC vengono significativamente ridefinite ed al loro interno sono indicate le seguenti categorie con destinazione estrattiva:

- aree contigue di cava a prelievo ordinario - aree contigue di cava a prelievo esclusivamente in sotterraneo;
- aree contigue di cava a prelievo contingentato per la tutela dell'ambiente;
- aree contigue di cava a prelievo contingentato per materiali ornamentali storici;
- aree contigue di cava in dismissione.

Per quanto riguarda le limitazioni e i condizionamenti proposti per ciascuna categoria di ACC dal PIP si evidenzia che per quanto riguarda le condizioni prestazionali che garantiscono l'uso sostenibile della risorsa è necessario comunque il richiamo al rispetto delle condizioni minime previste stabiliti dalla disciplina di piano del PRC (artt. 13, 14 e dagli OPS).

Per quanto riguarda la disciplina dettata dal PIP per le aree contigue in cui è ammessa l'estrazione in sotterraneo, occorre che siano richiamati i criteri e gli indirizzi di cui all'art. 36 della disciplina di piano del PRC e gli opportuni richiami ai contenuti dell'elaborato PR12 PROGETTO DI INDAGINE TRIDIMENSIONALE DELLA RISORSA MARMIFERA DEL SOTTOSUOLO DELLE ALPI APUANE.

Per quanto riguarda la disciplina dettata dal PIP per le aree contigue a prelievo contingentato, si richiede di precisare se il "volume massimo estraibile" sia riferibile agli Obiettivi di Produzione Sostenibile così come definiti dal PRC in qual caso è necessario chiarire che tali limiti debbano, ad ogni conto, rispettare i quantitativi massimi stabiliti dal PRC, in termini di OPS, per il periodo di validità dello stesso (2019-2038).

Per quanto riguarda la disciplina dettata dal PIP per le aree contigue in dismissione, preme sottolineare che, ai sensi della LR 35/2015, tutte le autorizzazioni rilasciate contengono il progetto di ripristino del sito estrattivo autorizzato e che lo stesso dovrà essere realizzato entro la data di scadenza dell'autorizzazione stessa.

Verifica di coerenza con le prescrizioni di cui agli artt.li 13 e 14 del PRC

Tra le Prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa, la disciplina di piano del PRC con l'art. 13 definisce le condizioni per l'utilizzazione della risorsa lapidea nelle cave di materiali ornamentali stabilendo i Quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi, lastre e affini. In particolare per il distretto apuo-versiliese la disciplina prevede che il piano operativo, o il piano attuativo di bacino, prescriva che le nuove autorizzazioni sono consentite solamente se i quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione dei blocchi, lastre ed affini (resa) saranno non inferiori al 30% del volume commercializzabile previsto dal progetto.

La stessa disciplina del PRC prevede la possibilità che tali percentuali possano essere rimodulate tramite i piani attuativi di bacino sulla base degli approfondimenti o delle condizioni previste dai commi 3, 4, 7 e 9 del medesimo art. 13.

Sempre l'art. 13 introduce, inoltre, ulteriori condizioni che devono essere recepite dai piani attuativi, in particolare si segnala i contenuti del comma 8 in relazione alla percentuale massima di volumi di scopercatura e messa in sicurezza in termini quantitativi e temporali che il progetto deve prevedere.

Ancora l'art. 13, commi 10, 11, 12 e l'art. 14 contengono ulteriori disposizioni per la valutazione, verifica e



monitoraggio dei progetti in relazione agli aspetti di cui sopra.

Come già sopra evidenziato, si richiede che gli artt. 27, 28, 29 delle “Norme tecniche di Attuazione e Gestione” (QP.02) e gli articoli della Parte II - Disciplina della Aree Contigue di Cava dell’Elaborato “Parte Operativa. Disciplina delle Aree Contigue e Aree Contigue di Cava (ACC)” (QP.03B), possano operare gli opportuni riferimenti e richiami alla specifica Disciplina del PRC che riveste carattere prescrittivo.

Verifica di coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 18 del PRC

Nell'ambito del Contesto Apuano il PRC ha identificato i comprensori del comparto estrattivo con riferimento al territorio comunale.

Nell'allegato A della disciplina di piano la Tabella 4 riporta gli Obiettivi di Produzione Sostenibile assegnati a ciascun comprensorio.

Il PIP riconosce il carattere prescrittivo degli artt. 17 e 18, risulta necessario che, come descritto in precedenza, siano inseriti opportuni riferimenti al PRC, in alcune parti delle NT del PIP, con particolare riferimento agli artt. 2 - 5 -6 della Parte II - Disciplina della Aree Contigue di Cava dell’Elaborato “Parte Operativa. Disciplina delle Aree Contigue e Aree Contigue di Cava (ACC)” (QP.03B).

Verifica di coerenza con la disciplina di cui all'art. 25 del PRC

L'art. 25 del PRC, di raccordo con la disciplina del PIT-PPR, tratta gli aspetti riguardanti la gestione dei ravaneti prevedendo che siano i piani attuativi di bacino ad individuare i casi in cui è consentita l’asportazione dei ravaneti ai soli fini della riqualificazione ambientale, morfologica e messa in sicurezza del territorio e che a tal fine, i comuni effettuano un censimento dei ravaneti realizzati prima dell’entrata in vigore del PIT-PPR ed individuano nel dettaglio i luoghi di intervento.

Tale operazione, nella proposta di PIP risulta effettuata nell'ambito del piano stesso del Parco, sebbene con "valore di indirizzo ed orientamento ai fini identificativi" ma con valore prescrittivo per quanto alle modalità di gestione ed intervento (art. 26).

All’esterno delle ACC, in area parco o AC, vengono quindi identificati i ravaneti, articolati in:

- ravaneti asportabili;
- ravaneti con asportazione da sottoporre a verifica di dettaglio;
- ravaneti non asportabili.

Si prende atto che tali ambiti, trovandosi in area esterna alle ACC, saranno da gestire al di fuori della disciplina delle attività estrattive e dunque si ritengono escluse dall'ambito di applicazione della l.r. 35/2015.

Verifica di coerenza con la disciplina di cui all'art. 32 del PRC

Il PIP effettua la ricognizione dei materiali ornamentali storici con valore di indirizzo e orientamento ai fini identificativi, ricomprendendo in tale individuazione i MOS del PRC ma non sembra siano stati presi in considerazione, nella ricognizione di QC, i pMOS rispetto ai quali non sono stati sviluppati approfondimenti.

Dei 15 MOS del PRC cinque ricadono in AC (0904500303MOS, 0904500304MOS, 0904500801MOS, 0904602201MOS, 0904603003MOS), due siti (0904602801MOS-Monte Altissimo e 0904603001MOS-La Risvolta), sono inclusi nelle ACC come siti a prelievo contingentato, i restanti (0904501002MOS, 0904501001MOS, 0904500306MOS, 0904500305MOS, 0904600502MOS, 0904600501MOS) ricadono in area Parco e classificati tra quelli per il reperimento straordinario, ad eccezione dei siti 0904603002MOS-Monte Alto e 0904603004MOS-Monte Corchia, indicati come siti di conservazione orientata.



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale.

Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

Si rileva peraltro che la individuazione dei MOS del PRC risulta operata con un grado di definizione di minor dettaglio rispetto a quello delle schede elaborate nel piano cave regionale. Negli elaborati di PIP tali siti sono individuati come elementi puntuali senza definizione planimetrica al contrario di quanto invece già operata dal PRC in cui i MOS sono individuati come elementi poligonali.

Risulta necessario che, come richiesto in premessa, siano inseriti opportuni riferimenti al PRC in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 32 della Disciplina di Piano e che sia mantenuta la definizione spaziale dei MOS operata nel PRC (Elaborato PR13C – PROGETTO DI INDAGINE DEI MATERIALI ORNAMENTALI STORICI DELLA TOSCANA).

Verifica di coerenza con la disciplina di cui agli artt. 28 - 29 - 30 del PRC

Ad integrazione e maggiore definizione della L.R. 35/2015, la Disciplina di Piano PRC definisce con gli artt. 28, 29 e 30 i siti estrattivi, le pertinenze e le aree annesse al sito estrattivo.

Il PIP nell'elaborato QP03B, nella Parte II - Titolo I, art. 1 c.4 opera le definizioni di:

- Area Contigua di Cava (ACC); - Area Contigua di Cava (ACC) interclusa;
- Area di cava (cantieri);
- Attività estrattiva.

Si rileva che per quanto riguarda la definizione di "Area di cava (cantieri)" la stessa definizione di discosti parzialmente da quanto disciplinato dal PRC con l'art. 28 con l'analoga definizione di "sito estrattivo", potenzialmente generando confusione e scarsa chiarezza al momento dell'applicazione dei diversi disposti normativi.

Risulta pertanto necessario che le disposizioni del PIP richiamino e si allineino alle definizioni operate dalla L.R. 35/2015 e agli artt. 28, 29 e 30 del PRC.

Cordiali saluti

Il dirigente
Ing. Fabrizio Morelli